

## LA CORTE UE ALZA IL LIVELLO DI PROTEZIONE DELLA PRIVACY DI FRONTE AL «CREDIT SCORING»

di **Federico Galli**

**M**entre a Bruxelles si delineavano i contenuti del futuro Regolamento sull'intelligenza artificiale, lo scorso 7 dicembre in Lussemburgo la Corte di giustizia dell'Ue ha pronunciato due sentenze cruciali che innalzano il livello di protezione della privacy dei cittadini di fronte alle pratiche di *credit scoring*.

### **Le sentenze e il caso Schufa**

Sono le sentenze riunite C-26/22 e C-64/22 e la sentenza C-634/21, emesse in risposta a rinvii pregiudiziali del Tribunale tedesco di Wiesbaden. Entrambe riguardano l'applicazione del Regolamento privacy (Gdpr) al trattamento dei dati personali da parte dell'agenzia privata di credito tedesca Schufa, protagonista nella valutazione della solvibilità finanziaria dei cittadini tedeschi. Le pratiche di *credit scoring* di Schufa fanno ampio utilizzo di dati personali dei cittadini, acquisiti da database pubblici e privati, integrati con sistemi automatici volti a "prevedere" la capacità degli individui di ripagare i crediti.

### **Il legittimo interesse come base giuridica, ma con alcuni limiti**

La prima sentenza ha riguardato la liceità del trattamento effettuato da Schufa nella raccolta dei dati sui cittadini. La Corte ha riconosciuto che l'interesse economico delle istituzioni bancarie alla solvibilità dei clienti e l'interesse generale al corretto funzionamento del sistema creditizio sono basi giuridiche sufficienti per il trattamento. Tuttavia, tali interessi legittimi devono essere bilanciati con il diritto alla privacy dei cittadini, richiedendo al titolare del trattamento di effettuare una valutazione di proporzionalità. Ad esempio, secondo la Corte, Schufa avrebbe dovuto limitare la durata di conservazione all'interno del proprio database dei dati personali provenienti da database aperti al pubblico.

### **I diritti dell'interessato: opposizione e cancellazione**

Il legittimo interesse alla raccolta dei dati personali non implica però una rinuncia automatica dei diritti alla privacy del cittadino stabiliti dal Regolamento. Al contrario, la Corte ricorda che il soggetto interessato conserva sempre il diritto di cancellazione (articolo 17 Gdpr) e di opposizione (articolo 21). La cancellazione può essere richiesta quando l'agenzia di credito tratta i dati al di là dei limiti di legge. L'opposizione è possibile anche quando il trattamento è lecito, a meno che l'agenzia non dimostri un motivo legittimo prevalente.

### **L'agenzia di credito effettua una decisione automatizzata, dunque viola un divieto**

La seconda sentenza Schufa si è concentrata invece sul trattamento specifico di *credit scoring*. In particolare, analizza l'applicazione dell'articolo 22 del Gdpr, che vieta decisioni automatizzate, inclusa la profilazione. La Corte ha concluso che l'agenzia di credito attua una decisione automatizzata anche nel caso in cui si limiti a elaborare il punteggio di credito e lo comunichi

all'istituto bancario, se tale punteggio influenza effettivamente la decisione della banca di concedere o meno il credito al cittadino. Di conseguenza, la Corte conclude che, in linea di principio, pratiche come quelle di Schufa sono vietate dal Regolamento privacy.

### **Le possibili eccezioni al divieto: quale legge nazionale?**

L'articolo 22 prevede alcune eccezioni al divieto: la necessità di eseguire un contratto, l'autorizzazione della legge nazionale e il consenso esplicito dell'interessato. Il giudice del rinvio si era concentrato sulla seconda eccezione, indagando se la legge nazionale tedesca potesse rendere legittima la pratica di elaborazione del *credit score*. La Corte ammette questa possibilità, a condizione che la legge nazionale preveda misure a tutela dell'interessato. Tali misure includono l'obbligo per il titolare di adottare procedure di calcolo adeguate, garantire l'assenza di effetti discriminatori e assicurare al cittadino il diritto di ottenere l'intervento umano e di esprimere il proprio punto di vista.

### **Un'occasione mancata: la trasparenza dei sistemi automatici**

Un tema che era stato trattato nel procedimento di fronte all'Autorità di protezione dati tedesca riguardava il diritto di conoscere le modalità di funzionamento del sistema algoritmico usato da Schufa. A tale pretesa, però, Schufa aveva opposto il segreto aziendale e la proprietà intellettuale sul sistema algoritmico che, secondo il Considerando 63 del Gdpr, può in linea di principio costituire un limite all'accesso alle informazioni.

La questione non viene però sollevata dal giudice del rinvio: una grande occasione mancata per stabilire il limite delle pretese proprietarie sugli algoritmi e rafforzare i diritti di trasparenza dei cittadini nei confronti dei trattamenti automatici.

### **Quale ricaduta sul sistema bancario?**

In Italia, l'utilizzo dei sistemi di informazione creditizia (Sic) è da tempo disciplinato da un codice deontologico adottato dal Garante nel 2005 e rivisto nel 2019 dopo l'avvento del Gdpr. Il codice include il divieto di utilizzo di dati sensibili, diritti di informazione e misure di sicurezza. Per il *credit scoring*, il gestore del sistema dovrebbe verificare periodicamente gli algoritmi utilizzati, mentre il cittadino, in caso di punteggio negativo, può richiedere spiegazione delle logiche di funzionamento dei sistemi. Garanzie ampie quindi, ma basate unicamente sull'adesione volontaria degli operatori ad un codice deontologico e sottoposte al controllo di un organo di vigilanza privato (Odm). Le pronunce della Corte indicano allora un potenziale cambiamento imminente: sembra che il momento sia giunto per una misura legislativa specifica nel sistema bancario italiano, che non solo ammetta, ma imponga, misure a tutela della privacy dei cittadini italiani di fronte alle pratiche di *credit scoring*.

Osservatorio Fondazione  
Bruno Visentini

© RIPRODUZIONE RISERVATA